

LVIA

REGOLAMENTO SOCI

PREMESSA: *Il presente Regolamento, sulla scia del documento “viachevogliamo”, documento di riflessione sul nostro essere e voler divenire, tradotto e redatto nello Statuto approvato nel 2009, non vuole essere un articolato di norme e doveri, ma un documento che miri ad orientare una presa di coscienza ed una partecipazione attiva alla mission che la LVIA si è data nel panorama della solidarietà nazionale ed internazionale.*

Art. 1. Il socio

Il socio LVIA è una persona fisica o 'giuridica', di qualsiasi nazionalità, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, che condivide i principi fondamentali dello statuto stesso, collabora attivamente al raggiungimento delle finalità e alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, e partecipa secondo la sua disponibilità alla vita associativa.

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, partecipa all'assemblea con diritto di voto e gode dell'elettorato attivo e passivo negli organi statutari.

Art. 2. Membri onorari e sostenitori

Sono soci onorari tutte le persone che accettano questo titolo proposto loro dalla LVIA in riconoscimento di significativi e particolari meriti nei confronti dell'Associazione stessa.

Sono sostenitori tutte le persone che accettano questo titolo proposto loro dalla LVIA in riconoscimento di un sostegno costante e duraturo.

Membri onorari e sostenitori sono invitati all'assemblea senza diritto di voto.

La designazione di membri onorari e sostenitori viene proposta dalla presidenza e ratificata dal Consiglio.

Art. 3. Percorso di adesione - persone fisiche

L'aspirante socio compila un formulario di preadesione in cui chiede di diventare socio della LVIA. Alla ricezione della domanda viene contattato da un 'referente aspiranti' designato dall'Associazione, che concorda con lui un percorso di avvicinamento ai valori, ai programmi, alle persone e alla pratica operativa dell'Associazione e dei suoi soggetti territoriali.

L'aspirante riceve lo Statuto, l'organigramma, il presente regolamento e l'ultimo Rapporto Annuale dell'Associazione.

Durante questo percorso di conoscenza l'aspirante concorda con il referente un progetto personale che caratterizzerà la sua adesione associativa, che tiene conto delle sue personali aspirazioni e capacità, e delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione.

L'aspirante sottoscrive infine la Carta del socio.

Il Consiglio dell'Associazione decide allora sulla sua ammissione, secondo l'art. 5 dello Statuto.

Una volta ammesso, il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

Gli aspiranti residenti in un paese dove la LVIA dispone di una sede, fanno riferimento al Rappresentante Paese dell'Associazione, che assume le funzioni di referente aspiranti.

Art. 4. Percorso di adesione - persone giuridiche

La domanda di adesione come socio dell'LVIA da parte di una persona giuridica è presentata dal proprio Presidente o legale rappresentante.

Il percorso di adesione viene seguito direttamente dal Presidente LVIA o da un suo delegato.

E' condizione necessaria per l'ammissione a soci che lo statuto, i programmi e le attività della persona giuridica aspirante non siano in contrasto con quelli della LVIA.

La persona giuridica partecipa all'assemblea tramite il proprio Presidente o legale rappresentante o suo delegato, con diritto ad un solo voto.

Art. 5. Referenti associativi e ufficio soci

Il Presidente nomina tra i membri della presidenza un delegato alle politiche associative e istituisce un ufficio incaricato della politica associativa e delle azioni rivolte ai membri onorari e sostenitori.

Il Consiglio dell'Associazione nomina, uno o più referenti aspiranti soci, in Italia e all'estero, che rispondono al referente soci di cui sopra.

Il referente aspiranti soci si avvale dell'aiuto dei Rappresentanti dei soggetti territoriali, nel caso in cui gli aspiranti soci possano riferirsi a tali territori.

Art. 6. Impegni della LVIA

L'Associazione si impegna a:

- fornire ad ogni aderente il “kit del socio” con informazioni e materiale necessario a svolgere le sue funzioni
- accompagnare il socio nella realizzazione del progetto personale di cui all'art. 3
- informare il socio delle sue attività, prevedendo l'accessibilità ai documenti nelle lingue ufficiali dei paesi di intervento
- organizzare, anche attraverso le sue articolazioni territoriali in Italia e nei paesi di intervento, momenti di aggregazione sociale
- aggiornare e spedire regolarmente la tessera
- prevedere, in particolare all'interno delle assemblee annuali, un congruo spazio finalizzato alla valorizzazione del protagonismo dei soci e opportuni meccanismi tesi a facilitare la loro partecipazione

Art. 7. Condizioni, vincoli e incompatibilità

La condizione di dipendente, collaboratore retribuito o fornitore abituale di beni e servizi dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente della stessa.

Chi ha un rapporto economico con l'Associazione deve dichiarare la sua condizione.

Sono ammessi all'interno del Consiglio dell'Associazione un numero massimo di tre membri che ricadono in una delle fattispecie sopra enunciate.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio potrà deliberare su ambiti non previsti dall'attuale Regolamento, compresi i compensi per mancato guadagno dopo averne valutato le condizioni.

Art. 8. Obblighi e decadenza

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità.

La quota associativa annuale deve essere pagata entro la data dell'assemblea di approvazione del bilancio; ha il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo solo chi è in regola con il pagamento.

Il secondo mancato pagamento può essere causa sufficiente di decadenza dalla qualità di socio.

La morosità del socio è sancita dal Consiglio.

La decadenza viene decisa dal Consiglio, tranne che per indegnità, che viene sancita dall'assemblea insindacabilmente.

Il Presidente comunica all'interessato le decisioni prese in merito alla sua posizione di socio.

Art. 9 Libro soci e carta del socio

E' istituito un documento, detto “libro soci”, a cura del delegato alle politiche associative e dell'ufficio incaricato della politica associativa.

Esso conterrà l'elenco aggiornato in tre sezioni:

- A. socio ordinario
- B. socio onorario
- C. socio sostenitore

Il libro soci verrà aggiornato annualmente prima dell'Assemblea di bilancio ed alla fine di ogni mandato elettorale. Tale documento sarà a disposizione dell'assemblea.

La **carta del socio**, contenente i dati anagrafici del socio, descrive il percorso personale dell'aderente, il campo del suo impegno e quello dell'associazione.

Tale carta, redatta dall'apposito ufficio, sottoscritta dal socio e dal referente soci, sarà parte integrante dei documenti ufficiali associativi